

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

Corso di laurea in: Scienze delle Attività Motorie e Sportive, sede di Bologna

Classe: L-22

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

E' necessario altresì il possesso di capacità logiche e conoscenze e competenze basilari di biologia, chimica, fisica e matematica.

Il Corso di Laurea adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate con il raggiungimento, nella prova per l'ammissione al corso di laurea a numero programmato, della votazione minima indicata dal bando di concorso. Agli studenti che non raggiungeranno il punteggio minimo, stabilito di anno in anno e indicato nel

Manifesto del Corso di Studio, saranno attribuiti obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Sono previste attività di auto-apprendimento guidato per il recupero dei debiti formativi. Il soddisfacimento dei debiti verrà attestato dal completamento dell'attività guidata. In ogni caso gli obblighi formativi aggiuntivi saranno considerati assolti nel caso di superamento, entro il primo anno di corso, dell'esame di "Biologia Applicata". Il mancato soddisfacimento dell'obbligo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

Tutti gli studenti interessati all'iscrizione, inclusi coloro che provengano per passaggio da altro corso di studi dell'Università di Bologna o trasferimento da altro Ateneo, da qualunque corso di studi, a prescindere dalla sua denominazione e indipendentemente dall'anno di corso in cui potranno essere ammessi in seguito ad eventuali riconoscimenti, dovranno partecipare alla procedura selettiva secondo le modalità previste dal bando.

Art. 2 Piani di studio individuali.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente e resi noti tramite il portale di ateneo.

E' consentito il passaggio tra i curricula previsti, entro i termini determinati annualmente e resi noti tramite il portale di Ateneo.

Il Consiglio di corso di studio valuta il passaggio tra i curricula previsti:

- sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio;
- sulla base della congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio;
- sulla verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Le attività didattiche guidate potranno comprendere: lezioni frontali, dimostrazioni ed esercitazioni

pratiche, seminari, tutorial, attività didattiche per piccoli gruppi (*problem solving*, simulazioni, giochi, *case study*). Le attività individuali potranno consistere in: studio individuale, programmi di simulazione al computer, corsi di autoapprendimento programmato su testi o computer, pacchetti di autoapprendimento, laboratori linguistici e informatici. Le attività di tirocinio consisteranno in periodi di formazione pratica da svolgere presso centri o laboratori di ricerca, di base o applicata, attinenti alle discipline curriculari oppure presso istituzioni, strutture o organismi di attività motorie convenzionati. Le modalità di attuazione del tirocinio sono specificate nell'apposito regolamento.

Art. 4 Obbligo di frequenza e propedeuticità

La frequenza alle lezioni, esercitazioni e laboratori è obbligatoria nella misura minima del 70% del totale delle ore previste per ogni singola attività formativa.

Il Consiglio di Corso di studio stabilisce le modalità di verifica dell'obbligo di frequenza annualmente, in sede di presentazione della programmazione didattica e le rende note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di studio stabilisce le propedeuticità ritenute utili per il percorso formativo dello studente e le rende note tramite il portale di Ateneo.

Per la propedeuticità legata all'attività di tirocinio si rinvia al "Regolamento Tirocinio".

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Gli esami di ciascuna disciplina potranno essere svolti in forma di: colloqui orali; prove scritte, sotto forma di saggi, domande a scelta multipla o a risposta aperta breve; prove pratiche, con o senza uso di strumentazioni e attrezzi.

La prova orale può essere preceduta da una o più prove scritte il cui esito condiziona l'ammissibilità all'orale. La prova può altresì essere preceduta da prove *in itinere* il cui eventuale esito negativo non preclude tuttavia l'ammissione all'esame.

L'attività di tirocinio è verificata con la valutazione della relazione conclusiva.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle previste nell'allegato piano didattico o che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale prevede la compilazione e la discussione di un elaborato scritto e/o multimediale su argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio. Lo studente svolge il proprio lavoro sotto la guida di un docente, che vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione.

La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.

Art. 11 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 29/11/2016 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.